

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)

COMUNE DI
CASSINA DE' PECCHI



COMUNE DI
VIMODRONE



COMUNE DI
RODANO



Palazzo Comune di Vimodrone **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. **20090** – **Vimodrone (MI)**
Telefono **02/25077210-278-312** – Fax **02/2500316**
Pec: **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**
E-mail: **cuc@comune.vimodrone.milano.it**
Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**

PROT. N. 20935/2019

OGGETTO: INVITO A PRESENTARE PREVENTIVI DI OFFERTA DA VALUTARE PER SUCCESSIVO AFFIDAMENTO EX ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA b) DEL D.LGS. N. 50/2016 DELL' APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRERE ARCHITETTONICHE SU PASSAGGI E ACCESSI PEDONALI COMUNALI

CIG: 8145712630 CUP: D13D19000240004

A seguito dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla presente procedura operata dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Vimodrone, fermi restando i requisiti di ammissibilità a partecipare alla procedura in oggetto, è invitato a presentare il preventivo di offerta, di seguito meglio specificato.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la stazione appaltante e/o il Comune può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Termine ultimo per la presentazione dei preventivi di offerta: **giorno 13/01/2020 ore 10:00**

Premesse

Il Comune di Vimodrone (di seguito per brevità anche "Comune" ha necessità di procedere, con estrema urgenza, all'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire interventi di manutenzione straordinaria di abbattimento delle barriere architettoniche su passaggi e accessi pedonali comunali come risultante dagli elaborati progettuali, da eseguirsi in Vimodrone .

Il Comune ha riferito che ai sensi dei disposti di cui all'articolo 24 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 gli incarichi nell'ambito del progetto posto a base della presente procedura sono stati svolti internamente dai dipendenti qualificati del Comune di Vimodrone

A tal fine il Comune ha redatto il progetto composto dagli elaborati sotto indicati e con atto determinazione registro generale n. 863 del 05/12/2019 ha approvato il suddetto progetto e ha assunto la determina a contrattare decidendo di procedere all'individuazione dell'appaltatore cui affidare detti lavori ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e succ. modific., previa valutazione di preventivi di offerta, con il criterio del minor prezzo determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi indicato negli elaborati progettuali.

Il Comune ha poi demandato alla Centrale Unica di Committenza costituita tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de Pecchi e il Comune di Rodano attraverso l'istituzione di un ufficio comune operante come centrale unica di committenza (di seguito nel presente atto per brevità anche "CUC") presso il Comune di Vimodrone, l'espletamento della procedura di valutazione dei preventivi di offerta per addivenire poi, conclusa la procedura di valutazione dei preventivi di offerta e assunto da parte del Comune l'apposito atto, all'affidamento dell'appalto di che trattasi ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016.

A fronte di tutto quanto sopra, l'ufficio comune operante come C.U.C. che svolge il ruolo di stazione appaltante, ha verificato che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 36 comma 6 del D.lgs. n. 50/201 è presente un apposito capitolato d'oneri per l'abilitazione degli esecutori di lavori di manutenzione stradali, ferroviari ed aerei e una categoria merceologica di abilitazione relativa all'OG3 in cui poter sussumere i lavori di cui il Comune necessita. Pertanto con propria determinazione registro generale n. 940 del 13/12/2019 ha approvato gli atti per dare avvio alla procedura di valutazione dei preventivi, attraverso una richiesta di offerta (di seguito anche RDO) rivolta agli operatori individuati dal Comune di Vimodrone e abilitati, da svolgersi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 36 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 secondo le indicazioni contenute nel presente atto e nelle guide che si possono reperire in Acquistinrete e secondo le regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione ivi reperite, approvando il presente atto e gli allegati.

Il presente atto e relativi allegati contengono le condizioni particolari di RDO e segnatamente le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di valutazione, alle modalità di compilazione e presentazione dei preventivi di offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di affidamento nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto di esecuzione dei lavori di cui in oggetto.

Gli elaborati progettuali allegati, sotto indicati, contengono le condizioni particolari di contratto.

Il contratto che verrà concluso tra il Comune e l'operatore economico che risulterà affidatario, secondo quanto previsto dall'articolo 53 delle regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, sarà disciplinato dalle condizioni generali di contratto relative al lavoro di manutenzione oggetto della RDO, dall'offerta prodotta dall'operatore economico individuato e dalle condizioni particolari di contratto sopra indicate.

1. Oggetto, durata, importo

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria di abbattimento delle barriere architettoniche su passaggi e accessi pedonali comunali";

Sommariamente si tratta di : Realizzazione di rampe e scivoli per abbattimento barriere architettoniche e formazione di nuovi marciapiedi o percorsi pedonali;

L'ubicazione:

- ☐ Percorsi pedonali di via Matteotti;
- ☐ Percorsi pedonali di via Grandi;
- ☐ Percorsi pedonali di via Dante Alighieri;
- ☐ Accesso all'edificio comunale di Via Battisti 23;
- ☐ Marciapiedi su varie vie e incroci stradali.

Tutti gli elaborati progettuali, tra cui il capitolato, forniscono tutti gli elementi utili alla identificazione della consistenza ed alla ubicazione delle opere oggetto dell'appalto.

La durata prevista per ultimare i lavori compresi nell'appalto è fissata in 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Per maggior dettaglio si rinvia ai documenti di progetto allegati.

L'importo dell'appalto compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusi gli oneri fiscali ammonta ad euro **85.146,79 di cui:**

- **gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso** ammontano ad euro **1.500,00;**

L'importo per i lavori soggetto a ribasso è pari ad **euro 83.646,79**

Ai sensi dell'articolo 23 comma 16 del D.lgs. n. 50/2016, l'importo posto a base della procedura comprende i **costi della manodopera** che sono stati stimati pari ad euro 22.355,60

Sulla base delle indicazioni contenute nel progetto, i lavori sono classificabili nella categoria prevalente di opere rientranti nella categoria OG3 per importo di euro 65.259,65

nella categoria OG1 per importo di euro 16.051,70

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 si è stabilito di non procedere alla suddivisione in lotti, atteso che, l'eventuale suddivisione in lotti non garantirebbe una visione complessiva del lavoro con il rischio di dilatazione dei tempi di consegna, comporterebbe difficoltà di coordinamento dei diversi appalti e risulterebbe economicamente non vantaggiosa per il Comune.

Il Contratto verrà stipulato a misura

La documentazione comprende:

- lettera di invito e allegati;
- **Progetto tecnico costituito da:**
- All. A Relazione tecnica e quadro economico
- All. B Elenco prezzi
- All. C Computo metrico estimativo
- All. D Capitolato speciale d'appalto
- All. E Piano di sicurezza e coordinamento
- All. F Tavola di inquadramento aree di intervento principale
- All. G rampa disabili modelli e tipologie

La valutazione dei preventivi avrà luogo in seduta pubblica presso la sede dell'ufficio comune operante come C.U.C presso il Comune di Vimodrone **il giorno 13/01/2020 alle ore 10:30 presso l'Ufficio Suap sito nella palazzina adiacente alla sede comunale del Comune di Vimodrone Via**

C. Battisti 54/56 (dove è posta all'esterno una targhetta indicante SUAP) o altra stanza che verrà indicata con apposito avviso il giorno della valutazione dei preventivi, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici interessati ovvero persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In caso di non completamento dei lavori si proseguirà nei giorni seguenti.

Anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 comma 2 della L. 241/1990, e succ. mod., il termine del procedimento è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 31 del codice è l'Arch. Carlo Tenconi e il Responsabile dell'ufficio comune operante come C.U.C. è la Dott.ssa Chiara Gregorini a nome della quale sarà lanciata la procedura di valutazione dei preventivi. La procedura sarà condotta dal dal Responsabile dell'Ufficio comune operante come CUC o suo delegato, Dott.ssa Chiara Alessandra Gregorini e da due testimoni.

2. Soggetti ammessi alla procedura

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti selezionati dal Rup e invitati alla procedura, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti nel prosieguo della presente lettera di invito, rientranti tra i soggetti individuati all'articolo 45 del D.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

3. Requisiti generali

Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In particolare si precisa che:

- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 (di cui all'art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente.

La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla stazione appaltante;

- le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14.12. 2018, n. 135. Si precisa che, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi divenuti inoppugnabili o confermati con pronuncia definitiva dall'autorità giudiziaria competente, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per

illeciti antitrust. La stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi divenuti inoppugnabili o confermati con pronuncia definitiva dall'autorità giudiziaria competente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee a incidere sull'integrità o affidabilità del dell'operatore economico (di cui all'articolo 80 commi 1 e 5 del codice) e siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante opportuna valutazione.

In caso di partecipazione in RTI o Consorzio, o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, o Geie: le condizioni di partecipazione di cui sopra devono essere posseduti e dichiarati :

- in caso di RTI (sia costituendo sia costituito), da ciascuna impresa costituente il raggruppamento;
- in caso di Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, costituendo o Geie da ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
- in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. 50/2016, dal Consorzio medesimo e da ciascuna delle imprese consorziate;
- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete;
- In caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo e dalle imprese che per esso partecipano alla presente procedura

4. Informazioni complementari e prescrizioni contrattuali

4.1 Presa visione della documentazione e sopralluogo obbligatorio

La documentazione è disponibile sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.A.

E' obbligo degli offerenti svolgere il sopralluogo dei luoghi interessati all'appalto. Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono fissare un appuntamento con il Settore Tecnico del Comune di Vimodrone telefonando al numero 02/25077233 ovvero tramite richiesta inviata via email all'indirizzo: d.menegatti@comune.vimodrone.milano.it – lavoripubblici@comune.vimodrone.milano.it indicando l'oggetto dell'appalto. **Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di sopralluogo è il: 08/01/2020 ore 12.00.**

Nella richiesta dovrà essere indicato nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, delle persone incaricate di effettuarlo. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale

operazione. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico dell'operatore economico, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega e purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

4.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti per mezzo dell'apposita funzione "Comunicazioni" presente sul portale MEPA che devono pervenire **al massimo entro 3 giorni dalla scadenza** del termine ultimo per l'offerta. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite attraverso la funzionalità "Comunicazioni" (al fornitore richiedente) e pubblicate alla sezione della RDO "Denominazione e parametri" – documenti allegati alla quale possono accedere tutti i fornitori a corredo ed integrazione della documentazione della procedura. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

In caso di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del sistema telematico, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo di posta certificata (PEC) e/o mail. Le risposte ai quesiti pervenuti, ritenute di interesse generale, saranno anche pubblicate, in forma anonima, sul sistema MEPA tra i documenti allegati alla procedura.

4.3 Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'operatore economico stesso).
- potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dagli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. Le dichiarazioni **di cui agli allegati della presente lettera di invito** potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante disponibili tra i documenti allegati nella sezione denominazione e parametri della RDO su sistema MEPA, restando inteso che, qualora l'operatore economico non dovesse utilizzare detti modelli, dovrà in ogni caso riprodurre le medesime dichiarazioni in essi contenute.

Ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del codice, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti ai preventivi di offerta, l'operatore verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro un termine che sarà stabilito e comunque non superiore a dieci giorni. **Si precisa che l'operatore economico dovrà produrre la documentazione necessaria per la regolarizzazione entro il termine assegnato.** Nel caso in cui l'operatore economico non produca quanto richiesto nel termine assegnato, si procederà alla sua esclusione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne chiede comunque la regolarizzazione entro un termine che sarà assegnato e comunque non superiore a dieci giorni. In caso di inutile decorso del termine, in assenza di regolarizzazione, l'operatore economico è escluso dalla procedura.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'Amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

4.4 Comunicazioni

Salvo quanto sopra indicato in merito ai chiarimenti, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora effettuate tramite la piattaforma MEPA mediante la funzionalità "Comunicazioni" al domicilio eletto e all'indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicato. Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ufficio comune operante come CUC che svolge il ruolo di stazione appaltante cuc@comune.vimodrone.milano.it (tel. 0225077278/210/312/294/289), diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati

4.5 Finanziamento e pagamenti

L'appalto è finanziato con risorse del Bilancio.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto **"a misura"**.

La contabilità dei lavori sarà effettuata secondo quanto previsto nel capitolato.

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Si applica integralmente quanto previsto dall'articolo 26 ter del decreto legge 21/06/2013, n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 09/08/2013, n. 98.

4.6 Subappalto

L'operatore economico indica, mediante all'atto della formulazione del preventivo di offerta le parti che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Si precisa che:

- il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile delle prestazioni subappaltate.

- ai sensi dell'art all'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante è da intendersi il Comune che, una volta espletata la procedura, stipulerà il contratto e, pertanto, obbligato al pagamento delle prestazioni nei confronti dell'aggiudicatario e ai relativi subappaltatori. Si procederà al pagamento diretto dei subappaltatori solo nelle ipotesi indicate dall'articolo 105 comma 13 del codice. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere entro venti giorni dagli stessi copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

Non si configurano come attività affidante in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice

4.7 Ulteriori disposizioni

Si procederà all'affidamento, anche in presenza di un solo preventivo di offerta valido, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante e del Comune in nome e per conto del quale la procedura è posta in essere di non procedere all'affidamento dell'appalto qualora nessun preventivo di offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'acquisizione da effettuare, di sospendere, reindire o non procedere con l'affidamento oggetto della presente procedura motivatamente.

L'offerta contenuta nel preventivo formulato vincolerà l'operatore offerente per **180 giorni** dal termine indicato per la scadenza della presentazione dei preventivi di offerta, salvo proroghe richieste. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità dei preventivi di offerta le operazioni relative alla procedura siano ancora in corso, si potrà richiedere agli operatori, ai sensi dell'articolo 32 comma 4 del codice di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità del preventivo di offerta sino alla data che sarà indicata.

In caso di preventivi di offerta uguali si procederà secondo quanto indicato oltre nella presente lettera di invito.

Si procederà alla verifica dell'anomalia delle offerte contenute nei preventivi e/o della congruità delle stesse in base a quanto previsto dal codice e da quanto indicato nel prosieguo de presente atto, terminato detto sub procedimento, si procederà ad effettuare la proposta di affidamento che sarà poi approvata dal Comune associato in nome e per conto del quale la procedura è stata espletata.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'affidatario, il contratto di appalto verrà stipulato in modalità elettronica secondo l'articolo 53 delle regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, sarà composto e disciplinato dalle condizioni generali di contratto relative al lavoro di manutenzione oggetto della RDO, dall'offerta prodotta dall'operatore economico individuato e dalle condizioni particolari di contratto sopra indicate e sarà stipulato nel termine di 60 (sessanta) giorni che decorre dalla data in cui l'atto di affidamento è divenuto efficace. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'affidatario.

Nei casi indicati all'articolo 110 comma 1 del codice, si provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario affidatario in sede di preventivi di offerta

Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici che presentano preventivi aventi ad oggetto offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nello schema di contratto e/o negli atti progettuali; offerte che siano sottoposte a condizione; offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni; offerte incomplete e/o parziali; offerte che non rispettino le caratteristiche minime stabilite negli altri atti progettuali, offerte in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione.

Si considerano inammissibili e pertanto verranno escluse dalla procedura i preventivi contenenti offerte: che non hanno la qualificazione necessaria; il cui prezzo supera l'importo posto a base della procedura.

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci: comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000; costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura; saranno oggetto di comunicazione all'Anac ai sensi dell'articolo 80 comma 12 e saranno valutate ai sensi dello stesso articolo comma 5 lett. C) del D.lgs.n. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del Codice dei contratti, è facoltà richiedere da parte dell'operatore economico aggiudicatario la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% sul valore dell'appalto.

CLAUSOLA SOCIALE

L'affidatario, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della legge n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art. 2, del Decreto 20/03/2013 del ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del DL 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa.

Tenuto conto dell'importo dell'appalto, del luogo di esecuzione e ubicazione geografica dello stesso, delle relative caratteristiche tecniche e delle precedenti partecipazioni ad appalti analoghi, non si ritiene sussistere l'interesse transfrontaliero

Fermi restando l'obbligo per gli operatori economici di presentazione dei preventivi di offerta tramite il sistema Mepa, la Stazione Appaltante si riserva di utilizzare la stessa compatibilmente alle funzioni attivate a seguito della pubblicazione del DL n. 32/2019 e della sua successiva conversione avvenuta con legge n. 55 del 2019. In mancanza di funzioni attivate compatibili con la normativa sopracitata, per dette fasi si procederà in modalità off line.

Data l'urgenza del Comune, è possibile che lo stesso proceda ad una consegna anticipata dei lavori: in tal caso l'operatore economico affidatario dovrà presentare i piani di sicurezza operativi previsti dal capitolato nonché la garanzia e la polizza assicurativa previste dall'articolo 103 e dal capitolato. In mancanza, il Comune, procederà allo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'affidamento e al conseguente nuovo affidamento. Procede altresì alla segnalazione del provvedimento di esclusione e di annullamento dell'affidamento ad ANAC per inserimento del dato nel casellario informatico.

5. Garanzie richieste:

All'atto della stipula del contratto l'operatore economico aggiudicatario deve prestare:

- a) **la cauzione definitiva** nella misura e nei modi previsti dal capitolato. Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell'affidatario dei requisiti (certificazioni/registrazioni/inventari/marchi/impronte/ attestazioni/rating) previsti dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché quelle previste in caso di presentazione della garanzia da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), d) ed e) del D. Lgs.n. 50/2016 di cui sopra nel presente atto;
- b) **la polizza assicurativa** prevista nel capitolato;

6. Pagamento a favore dell'autorità

Visto l'importo posto a base della procura, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Anac secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'Anac n. 1174 del 19/12/2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" è carico solo della Stazione Appaltante.

7. Requisiti speciali e mezzi di prova

Gli operatori economici, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei comma seguenti. Ai sensi dell'articolo 56 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta nel presente atto.

A. Requisiti di idoneità

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti

B. Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica professionale per l'esecuzione dei lavori

Gli operatori economici devono essere in possesso:

- dei requisiti di cui all'articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010 riconducibili alla categoria dei lavori OG3 e OG1;

Ovvero

- di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento, ai lavori da assumere ossia OG3 classifica 1 e OG1 classifica I

Gli operatori economici possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

La Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell'ANAC del 17.2.2016 n. 157, per gli appalti.

di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità. Visto che alla data di approvazione della presente lettera di invito non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione, si effettuerà la verifica circa il possesso dei requisiti con le modalità tradizionali secondo quanto previsto nel presente atto.

A tal fine si evidenzia che:

I requisiti speciali di partecipazione previsti nel presente atto potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:

- ✓ quanto al requisito relativo all'iscrizione alla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura per attività inerenti l'oggetto del presente appalto, mediante certificato di iscrizione alla Camera di Commercio/Registro/Albo;
- ✓ quanto al requisito della SOA, attraverso attestazione/i SOA valide;
- ✓ quanto ai requisiti di cui all'articolo 90 del D.lgs. n. 207/2010
 - per quanto concerne l'importo dei lavori eseguiti analoghi a quelli da affidare, attraverso certificati di esecuzione contenenti l'espressa dichiarazione dei committenti che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito;
 - per quanto concerne il costo del personale, i conti economici e le note di deposito dei conti economici o altra idonea documentazione;
 - per quanto concerne la dotazione stabile di attrezzatura tecnica, attraverso la debita documentazione attestante la disponibilità di detta attrezzatura

Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo operatore è superiore al requisito minimo richiesto, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto. I requisiti per i quali non si può procedere all'acquisizione d'ufficio, saranno richiesti agli operatori ed a tal fine detti documenti potranno essere presentati, entro il termine perentorio previsto dalla normativa, alternativamente, a scelta dell'operatore economico attraverso l'invio in formato elettronico tramite il sistema Mepa nell'apposita sezione ovvero in formato cartaceo, in busta chiusa da inviarsi all'indirizzo sopra indicato per tutta la documentazione cartacea, mediante PEC ovvero servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnata a mano da un incaricato dell'operatore economico (in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna) nelle giornate sopra indicate, comunque entro e non oltre il termine perentorio di presentazione dalla relativa richiesta previsto dalla normativa.

L'invio della busta è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante e del Comune ove per disguidi postali o di altra natura,

ovvero per qualsiasi motivo, la busta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione; per quanto riguarda la prova della data e dell'ora in cui la busta perverrà faranno fede la data e l'ora indicate all'atto della protocollazione della busta da parte del Comune.

Qualora la predetta documentazione a comprova non venga fornita, ovvero qualora il possesso del requisito richiesto non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova si procederà all'esclusione dell'operatore dalla procedura nonché alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti conseguenti. E' in facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata da produrre entro un termine perentorio, non superiore a dieci giorni; nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

Ove il termine non fosse rispettato, sarà fissato successivamente un termine perentorio, il cui mancato rispetto comporterà l'esclusione dalla procedura. Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso della procedura rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 2 e 3, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (operatore offerente, ausiliarie, subappaltatori) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 80.

In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel "Documento di gara unico europeo" e nelle ulteriori dichiarazioni da produrre producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo se del caso documentazione opportuna.

Ci si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi operatore economico di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 2 e 3, e le operazioni societarie.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA)

Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita nell'ambito della documentazione amministrativa secondo quanto previsto oltre nel presente atto, tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016. Il Comune in nome e per conto del quale questa procedura è eseguita, eseguirà in corso d'esecuzione del contratto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione del contratto ed in particolare che le prestazioni sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale

Ai sensi dell'articolo 89 comma 1 del codice, Il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'ausiliaria.

L'operatore economico offerente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un operatore economico e che partecipino alla procedura sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione dell'operatore ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, all'operatore economico di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della procedura sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, si procederà a richiede per iscritto all'operatore la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. L'operatore economico, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte dell'operatore, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. Criterio di valutazione dei preventivi

La valutazione dei preventivi, con ammissibilità di offerte in essi contenute solo a ribasso, sarà effettuata con il criterio del minor prezzo determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi indicato negli elaborati progettuali al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Qualora il numero delle offerte contenute nei preventivi acquisiti risulti NON INFERIORE a dieci, si procederà con esclusione automatica delle offerte anomale contenute nei preventivi ai sensi dell'articolo 97 comma 2 bis e comma 8 dell'articolo 97 del D.lgs. n. 50/2016 . In tal caso di procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del citato articolo 97 comma 2 bis del D.lgs. n.

50/2016. Pertanto risulterà primo in graduatoria l'operatore economico che avrà presentato un preventivo contenente l'offerta il cui valore più si avvicina (senza uguagliarlo o superarlo) al valore della suddetta soglia.

Ai sensi del citato articolo 97 comma 8 l'esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte contenute nei preventivi ammessi sia inferiore a 10: in tal caso risulterà miglior offerente l'operatore economico che avrà presentato un preventivo contenente un'offerta avente ad oggetto il ribasso più conveniente per il Comune e si procederà, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 97 commi 2 bis e 6 del D.lgs. n. 50/2016, a trasmettere al Rup le risultanze della procedura al fine dei successivi adempimenti in materia di verifica/valutazione di congruità dell'offerta contenuta nel preventivo; l'eventuale verifica di cui sopra verrà svolta dal Rup. Ai sensi dell'articolo 97 comma 3 bis, il calcolo di cui al comma 2 bis del medesimo articolo, non sarà effettuato qualora il numero delle offerte contenute nei preventivi ammessi sia inferiore a 5., fermo restando la facoltà di cui al comma 6 (ultimo periodo) dell'articolo 97 del D.lgs. n. 50/2016.

Si precisa che il calcolo sarà eseguito tramite il sistema Mepa qualora il medesimo al momento di effettuazione dello stesso risulti aggiornato con i disposti della procedura aggiornati alla normativa sopravvenuta. In mancanza, al calcolo si procederà off line mediante foglio di calcolo predisposto dal Settore Tecnico del Comune di Vimodrone presso cui ha sede l'ufficio comune operante come centrale unica di committenza. In ogni caso in caso di discordanza, prevarrà detto foglio di calcolo

In caso di uguali migliori offerte contenute nei preventivi si procederà mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

9 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità dei preventivi di offerta

Il preventivo di offerta redatto in lingua italiana, dovrà pervenire nelle modalità indicate nel presente atto entro il termine ultimo fissato pena l'irricevibilità dello stesso e comunque la non ammissione alla procedura.

Il preventivo di offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituito da:

- Documentazione in formato elettronico, di cui al successivo paragrafo del presente atto, da presentarsi mediante l'utilizzo del (e la sottomissione al) sistema, con le modalità ivi stabilite;
- Eventuale documentazione in formato cartaceo, nei soli casi consentiti e disciplinati nel presente atto, da inviarsi mediante plico al Comune di Vimodrone, dove ha sede l'Ufficio comune operante come CUC che svolge il ruolo di stazione appaltante – unicamente Ufficio Protocollo via C. Battisti 54/56 20090 Vimodrone (MI);

tutto entro il termine perentorio sopra stabilito

La presentazione del preventivo di offerta mediante l'utilizzo del sistema Mepa dovrà avvenire collegandosi al sito acquistinrete.it e seguendo tutti i passaggi contenuti nelle guide e nelle regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione cui si rinvia integralmente.

In particolare si dovrà inserire quanto richiesto nel presente atto e dal sistema Mepa in :

- a) Una "Busta telematica" contenente la documentazione amministrativa;
- b) Una "Busta telematica" contenente l'offerta economica;

Tutta la documentazione richiesta deve essere in lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema;

Con riferimento alla procedura di invio telematica di preventivo di offerta si specifica che:

- 1) È obbligo dell'operatore economico e buona norma di diligenza professionale dello stesso connettersi al sistema con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione dei preventivi di offerta in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere per tempo eventuali problematiche di comprensione del funzionamento del sistema;
- 2) È obbligo dell'operatore economico e buona norma di diligenza professionale dello stesso controllare il contenuto dei documenti caricati sul sistema verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento nel sistema, ma prima dell'effettivo invio.

La presentazione del preventivo di offerta, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima in esso contenuta, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il preventivo di offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Pertanto si raccomanda agli operatori economici di connettersi al sistema entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera l'ufficio comune operante come CUC che svolge il ruolo di stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del sistema. L'ufficio comune operante come CUC si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

All'operatore economico è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nel prosieguo del presente atto.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di allegare i documenti richiesti e non indicare o, comunque, di non fornire i dati relativi al valore economico offerto in sezioni diverse da quella relativa allo stesso, pena l'esclusione dalla procedura.

L'operatore economico esonera l'ufficio comune operante come CUC che svolge il ruolo di stazione appaltante da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte.

DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO (PRESENTAZIONE MEDIANTE SOTTOPOSIZIONE A SISTEMA)

Con riferimento ai passi della procedura necessari per la presentazione dell'offerta mediante il sistema e, comunque, con riferimento alle attestazioni e/o dichiarazioni che devono essere fornite in sede di presentazione dell'offerta, anche in ragione delle informazioni e dei dati da inserire a

sistema nelle schermate relative alla procedura di presentazione dell'offerta, SI FA RINVIO ALLE INDICAZIONI STABILITE NELLE GUIDE E NELLE REGOLE DEL SISTEMA MEPA.

Si segnala che la stazione appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dagli operatori richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dagli operatori economici.

Si raccomanda che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, la falsa dichiarazione:

- a) Comporta sanzioni penali;
- b) Costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura;

Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione della procedura.

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo "file") inviato dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta dovrà essere sottoscritto dall'operatore economico con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005.

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità dell'operatore economico verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.

La partecipazione alla presente procedura si articola nell'inserimento dei dati e delle informazioni relative ai requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa e del valore economico offerto dell'operatore economico, secondo le modalità riportate nelle guide e nelle regole del sistema.

Negli appositi campi presenti sulla sul sistema, l'operatore economico dovrà inserire, rispettivamente, la documentazione amministrativa richiesta (nell'ambito della Busta virtuale A documentazione amministrativa ed il valore economico offerto (ribasso) (nell'ambito della Busta virtuale C - offerta economica), rispettando rigorosamente le indicazioni sotto riportate, facendo attenzione che l'inserimento di elementi concernenti l'offerta economica in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte in aumento rispetto all'importo posto a base della procedura.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo posto a base della procedura.

L'offerta formulata vincolerà l'operatore economico ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni della procura siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli operatori, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro della richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia dell'operatore economico alla partecipazione alla procedura.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta economica contenuta nel preventivo ovvero di condizioni di partecipazione alla procedura (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione del preventivo di offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo del preventivo di offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
- la presentazione di garanzie da parte di garanti non legittimati può essere sanata.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna all'operatore economico un termine non superiore a 3 giorni lavorativi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove l'operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, gli operatori economici a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese partecipanti devono far pervenire quanto richiesto, pena l'esclusione dalla procedura

9. Contenuto della Busta Telematica – “Documentazione amministrativa”

Con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i documenti di seguito indicati e con gli ulteriori requisiti esposti nelle guide che si possono reperire in Acquistinrete e secondo le regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione ivi reperite:

- a) Domanda di partecipazione alla procedura di valutazione dei preventivi e dichiarazioni integrative;

- b) Documento di gara unico europeo (DGUE);
- c) (*eventuale ove necessario*) Procura;
- d) (*eventuale ove necessario*) Documentazione relativa all'avvalimento firmata digitalmente;
- e) Dichiarazione sui requisiti di cui all'articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010 o Dichiarazione su possesso attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata in corso di validità OG3 classifica I e OG 1 classifica I;
- f) SOA
- g) Attestazione di avvenuto sopralluogo;
- h) F23 attestante il pagamento del bollo;
- i) Tutti gli elaborati progettuali sottoscritti per accettazione;

Tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi.

a) Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo

Domanda di partecipazione: è redatta in bollo (secondo la modalità sotto indicata nell'apposito campo) preferibilmente secondo il modello di cui all' Allegato 1, predisposto dalla Stazione appaltante e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. . Può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'operatore economico nella presente procedura ed in tal caso va allegata la relativa procura. Nel caso in cui dalla visura camerale dell'operatore risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'operatore.

Nella domanda è indicato inoltre l'accettazione delle modalità della procedura, nonché le ulteriori informazioni ivi indicate, fra le quali in particolare quelle relative a :

- L'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53 comma 16 – ter del D.lgs. n. 165/2001 o causa interdittiva di cui all'articolo 35 del dl n. 90/2014;
- Ulteriori dichiarazioni integrative, attestazioni e dichiarazioni di impegno ivi previste e contenute nel modello all. 1 cui si rinvia, che l'operatore economico, qualora non dovesse utilizzare il modello all. 1, deve comunque dichiarare e presentare
- Ai fini dell'acquisizione della certificazione ex Legge 68/99, degli accertamenti ex D.lgs. 159/2011 “antimafia” nonché dell'individuazione del CCNL applicato, l'indicazione dell'ufficio provinciale competente al rilascio della certificazione ex legge 68/99 ovvero l'eventuale non assoggettamento alla normativa citata e relativo motivo di esenzione, gli estremi di iscrizione nell'elenco provinciale prefettizio – cd white list- qualora iscritto - ai fini degli accertamenti del D.lgs. n. 159/2011 , l'indicazione del CCNL applicato;
- La dichiarazione di accettare espressamente la clausola sociale: “l'affidatario, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quello di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della legge n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art. 2 , del Decreto 20/03/2013 del ministero del

lavoro e delle Politiche Sociale e del DL 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa”;

- La dichiarazione di applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché di adempiere, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa
- L'indicazione del referente della procedura con evidenziazione di un suo recapito

La domanda è sottoscritta con firma digitale:

Dichiarazioni integrative: Ciascun operatore economico rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. fino all'aggiornamento del DGUE alla normativa attualmente vigente dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80 comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del Codice. Si fa presente che le fattispecie di cui all'articolo 80 comma 5 lettere c bis) e cter) del D.lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e succ. modific. dell'Anac, salve le modifiche apportate dalla normativa successiva alla loro adozione. Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self clearing, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione
2. fino all'aggiornamento del DGUE alla normativa attualmente vigente, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice. Si fa presente che le fattispecie di cui all'articolo 80 comma 5 lettere f bis) e f cter) del D.lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e succ. modific. dell'Anac, salve le modifiche apportate dalla normativa successiva alla loro adozione. Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self clearing, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione;
3. fino all'aggiornamento del DGUE alla legge n. 55 del 2019 dichiara che l'operatore economico non è stato sottoposto a fallimento o si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 26
4. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione del preventivo di offerta;
5. dichiara remunerativa l'offerta economica contenuta nel preventivo presentato giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,

che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta economica contenuta nel preventivo formulato;

6. dichiara di avere direttamente o con delega esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo; di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità in loco della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
7. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione;
8. dichiara di aver piena conoscenza delle condizioni particolari di RDO contenute nel presente atto, delle condizioni particolari di esecuzione del contratto contenute negli elaborati progettuali sopra indicati nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante e/o dal Comune in nome e per conto del quale la procedura è attivata nella fase antecedente la presentazione dei preventivi di offerta;
9. di essere consapevole che l'uso del sistema mepa per la partecipazione alla presente procedura è disciplinato oltre a quanto previsto nel presente atto dalle guide che si possono reperire in Acquistinrete e secondo le regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione ivi reperite, che l'operatore economico dichiara di aver visionato e di accettare incondizionatamente;
10. di essere consapevole che la Stazione appaltante e il Comune in nome e per conto del quale la procedura è attivata si riservano il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire la presente procedura o non aggiudicare l'appalto oggetto della presente procedura, nonché di non stipulare motivatamente il contratto qualora sia intervenuta in precedenza l'affidamento, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante e/o del Comune in nome e per conto del quale la procedura è stata affidata ove ricorra una di tali circostanze
11. dichiara di aver preso visione, presso l'indirizzo Internet del Comune (Sezione trasparenza) degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune per il quale si intende presentare il preventivo di offerta e si impegna, in caso di affidamento, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
12. dichiara di conoscere la previsione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. "Legge Anticorruzione"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e di impegnarsi a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti;
13. dichiara di prendere atto che l'inosservanza degli obblighi del codice di comportamento e della "Legge Anticorruzione" integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al contratto che legittima il Comune a risolvere lo stesso ipso iure e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile;
14. dichiara che qualora metta a disposizione proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, di impegnarsi a far sottoscrivere loro la dichiarazione di avvenuta presa visione del codice di comportamento adottato dal Comune e della "Legge

Anticorruzione” e di impegnarsi a che gli stessi ne rispettino, rispettivamente, le previsioni e i principi, dichiarando di essere edotto che In caso di violazione dell’anzidetto impegno il Comune sarà legittimato ad azionare la clausola risolutiva espressa;

15. si impegna **ove non residente e privo di stabile organizzazione in Italia** ad uniformarsi, in caso di affidamento dell’appalto, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
16. dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla procedura eserciti, ai sensi della legge n. 241/90, la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante e/o il Comune a far visionare e rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per partecipare alla procedura, comprese le giustificazioni presentate per l’offerta economica contenuta nel preventivo e di essere edotto che **qualora non voglia autorizzare l’accesso, a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla procedura, di segreti tecnici o commerciali**, egli deve annullare questa dichiarazione, barrandola, e presentare autonoma dichiarazione separata, avente ad oggetto “Dichiarazione ex art. 53 del codice”. Nella predetta dichiarazione l’operatore economico deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale per le quali si manifesta la volontà di non autorizzare l’accesso agli atti, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti secondo quanto previsto negli atti della procedura;
17. dichiara ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta negli atti della procedura e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell’ambito della presente iniziativa e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della stazione appaltante e del comune in nome e per conto del quale la procedura è svolta per le finalità descritte nell’informativa attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui agli artt. da 15 a 22 del suddetto Regolamento
18. indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte II sez. V lettera d) del DGUE, nell’ipotesi in cui sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267 a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale competente; b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato.
19. Si precisa che, a parziale rettifica di quanto previsto al punto sopra citato del DGUE, non si dovrà procedere ai sensi dell’articolo 110 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, così come novellato dalla legge n. 55 del 2019 , all’indicazione del soggetto di cui l’operatore economico intende avvalersi.
20. indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lettera d) del DGUE, nell’ipotesi in cui , a seguito della domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell’articolo 161 comma 6 del

RD 16 marzo 1942 n. 267, non sia stato ancora emesso il decreto di ammissione al concordato stesso: a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione; b) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente; c) il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 110 comma 4 del D.lgs. n. 50/2019

Ai fini della partecipazione la stazione appaltante ha predisposto una “domanda di partecipazione” e una “dichiarazione di avvalimento”, da sottoscrivere digitalmente, che contengono le pertinenti dichiarazioni sopra elencate (Allegati 1 e 4) che l'operatore economico ed eventuali ausiliarie sono tenuti a utilizzare.

b) Documento di gara unico europeo (DGUE).

L'operatore economico dovrà compilare e caricare a sistema nell'apposito campo così come sopra denominato il documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche di cui al modello allegato 1 bis al presente atto messo a disposizione dalla stazione appaltante e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico. Per la compilazione dello stesso si reinvia a quanto indicato nella circolare 3/2016 cui è stato allegato, fermo restando quanto sotto indicato. Può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'operatore economico nella presente procedura ed in tal caso va allegata la relativa procura. Nel caso in cui dalla visura camerale dell'operatore risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'operatore

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

L'operatore economico rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

L'operatore economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, in particolare:

dati	identificativi
possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010 o di attestazione SOA	
forma	di partecipazione
informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico	

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

L'operatore economico indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. L'operatore economico, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, per le parti pertinenti, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso l'operatore economico e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente l'operatore economico (conforme all'Allegato 4);

- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla presente procedura (conforme all'Allegato 4);
- 4) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'operatore economico a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.

A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

L'operatore economico indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti
 oggetto di avvalimento

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

L'operatore economico, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice.

Parte III – Motivi di esclusione

L'operatore economico dichiara che nei propri confronti non ricorrono ipotesi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice, come indicate alla parte III – sez. A-B-C-D- del DGUE.

A tal fine, fino all'aggiornamento del DGUE alla normativa successiva all'adozione dello stesso, , **ciascun soggetto che compila il DGUE è tenuto a prestare** una dichiarazione integrativa (contenuta nella domanda di partecipazione di cui al modello all. 1) con riguardo al possesso dei requisiti così come modificati dalla normativa sopravvenuta (si veda dichiarazione integrativa sopra riportata)

Parte IV- Criteri di selezione

L'operatore economico dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione, fermo restando che gli operatori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010 o di adeguata attestazione SOA, non sono tenuti alla compilazione della Parte IV sez. B e C , fornendo le necessarie informazioni nella sezione A della parte II

Parte VI – Dichiarazioni finali

L'operatore economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere predisposto e sottoscritto:

in caso di avvalimento, il DGUE deve essere compilato e sottoscritto digitalmente anche dall'impresa ausiliaria (e inserito nella documentazione amministrativa secondo le indicazioni contenute nel presente atto e nelle guide che si possono reperire in Acquistinrete e secondo le regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione ivi reperite

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%) in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti l'operatore economico (l'eventuale ausiliaria o l'eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc).

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica e cessati) di cui all'articolo 80, comma 3 del codice è resa da legale rappresentante dell'operatore economico.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80 commi 1, 2 e 5 lettera l) del codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'articolo 80 del codice, compresi, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80 commi 1, 2 e 5 lettera l) del codice, sottoscrivendola digitalmente o se sottoscritta analogicamente allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del DL n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

I reati di cui al comma 1 dell'articolo 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Si precisa infine che il motivo di esclusione di cui al comma 2 dell'articolo 80 del codice, e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti i soggetti che sono stati sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'articolo 85 del D.lgs. n. 159/2011.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee a incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'articolo 80 commi 1 e 5 del codice) e siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante opportuna valutazione

c) (eventuale) Procura

Qualora il DGUE e/o la dichiarazione di cui all'Allegato 1 del presente atto e/o ciascuna dichiarazione di offerta e/o altra dichiarazione che compone ed è contenuta nel preventivo di offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), la cui procura (riferimenti dell'atto notarile), nonché l'oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese l'operatore economico dovrà produrre procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore/i oppure il verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore/i e gli estremi dell'atto notarile.

Detta copia della procura dovrà essere caricata nell'apposito campo presente in Piattaforma.

La stazione appaltante si riserva di richiedere la presentazione dell'originale o copia autentica della procura notarile inserita/allegata a Sistema

d) **(eventuale) Documentazione in ordine all'avvalimento**

In caso di ricorso all'avvalimento ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico dovrà allegare la documentazione sottoscritta con firma digitale di cui all'articolo citato e formulare apposita dichiarazione secondo il modello allegato 4 "Dichiarazione in ordine all'avvalimento" e il Documento di gara unico europeo dell'ausiliaria secondo quanto indicato sopra nel presente atto.

Allegata alla predetta dichiarazione deve essere inserita copia scannerizzata del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata del contratto. Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento. In caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89 del codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per l'operatore economico

Il Comune in nome e per conto del quale è svolta la procedura eseguirà in corso d'esecuzione del contratto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto ed in particolare che le prestazioni oggetto di appalto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

e) **Dichiarazione sui requisiti di cui all'articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010 o su possesso attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata in corso di validità OG 3 classifica I e OG 1 classifica I**

f) **Se in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una soa regolarmente autorizzata in corso di validità OG3 classifica I e OG 1 classifica I:** L'operatore economico dovrà caricare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio effettuata dal Legale rappresentante dalla quale risulti il possesso di attestazione rilasciata da una Soa regolarmente autorizzata in corso di validità ovvero copia dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata in corso di validità adeguata alla categoria di lavori da appaltare nonchè, qualora ne ricorra la casistica, copia della documentazione comprovante - conformemente alla vigente normativa - idonea procedura di rinnovo della validità triennale e/o intermedia e/o quinquennale dell'attestazione SOA stessa.

Se non in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una Soa, L'operatore economico deve compilare, sottoscrivere ed inserire la dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 del d.p.r. n. 207/2010, secondo le dichiarazioni contenute nel modello

All. 5A (PER GLI OPERATORI ECONOMICI NON TENUTI ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO E NON IN POSSESSO DELL'ATTESTAZIONE SOA o all. 5B (PER GLI OPERATORI ECONOMICI TENUTI ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO E NON IN POSSESSO DELL'ATTESTAZIONE SOA) a seconda del caso che ricorre, come predisposti dalla stazione appaltante e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto, allegato la documentazione ivi indicata

nel presente Atto.

G) ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO:

L'operatore economico dovrà caricare nella documentazione amministrativa l'attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune in nome e per conto del quale la procedura è attivata, dopo l'esecuzione del sopralluogo obbligatorio.

H) MODALITA' DI PAGAMENTO DEL BOLLO

L'assolvimento dell'imposta di bollo dovrà avvenire nel modo seguente: Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 32,00 (euro 16,00 per la domanda di partecipazione ed euro 16,00 per la dichiarazione di offerta contenuta nel preventivo) dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi dell'operatore economico (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Vimodrone-Cassina de Pecchi-Rodano presso il Comune di Vimodrone via C. Battisti 54/56);
- del codice ufficio o ente (campo 6: R1Q)
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – procedura di valutazione dei preventivi per affidamento dell'appalto esecuzione lavori consistenti in interventi di manutenzione straordinaria di abbattimento delle barriere architettoniche su passaggi e accessi pedonali comunali (indicare CIG: 8145712630)

L'operatore economico deve allegare la copia scansionata del modello F23 debitamente quietanzato, attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo sopra indicata.

Nel caso in cui l'offerta economica contenuta nel preventivo non risulti in regola con la norma sul bollo, l'Amministrazione trasmetterà, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del DPR 642/1972, apposita comunicazione entro 30 giorni al competente Ufficio dell'Agenzia dell'Entrate (domicilio fiscale del soggetto autore della violazione) che provvederà a curarne la regolarizzazione

Ci si riserva di richiedere la presentazione dell'originale delle copie scannerizzate inserite/allegate nella documentazione.

10. Contenuto della Busta Virtuale "B- Offerta economica"

L'operatore dovrà operare a sistema MEPA formulando e presentando un'offerta economica nel modo di seguito indicato:

- a) Indicare a sistema nell'apposita sezione **"Offerta economica" la percentuale di ribasso offerto che sarà applicato all'elenco prezzi indicato negli elaborati progettuali**.

- b) Indicare a sistema nell'apposita sezione **“costi relativi alla sicurezza”, i costi afferenti l'attività svolta dall'operatore economico, la stima dei propri costi aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 (c.d. oneri aziendali).
- c) Indicare a sistema nell'apposito campo **“costi della manodopera”** il valore complessivo dei costi del personale stimati dall'operatore economico.

L'offerta economica a pena di esclusione è sottoscritta con firma digitale **con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui sopra cui si rinvia integralmente.**

11. Procedura di valutazione dei preventivi

Allo scadere del termine fissato per la presentazione dei preventivi di offerta, gli stessi sono acquisiti definitivamente dal sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservati dallo stesso in modo segreto, riservato e sicuro

La procedura di valutazione dei preventivi sarà aperta con la seduta pubblica che avrà luogo presso l'ufficio Suap come sopra indicato o altra stanza disponibile che verrà indicata con apposito avviso il giorno della valutazione dei preventivi della sede del Comune di Vimodrone in via C. Battisti 54/56 ove ha sede l'ufficio comune operante CUC che svolge il ruolo di stazione appaltante il **giorno 13/01/2020 alle ore 10:30** o altra stanza e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede del giorno che sarà comunicato ai concorrenti mediante la funzionalità comunicazioni del sistema.

Il sistema MEPA consente agli operatori economici di prendere visione delle informazioni degli altri partecipanti nella fase di apertura della documentazione amministrativa ed economica, nonché di presentazione della graduatoria finale.

Il Responsabile dell'ufficio operante come CUC coadiuvato da due testimoni il giorno fissato per l'apertura dei preventivi di offerta, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta A – Documentazione procede operando attraverso il sistema allo svolgimento delle seguenti attività:

1. A verificare la ricezione dei preventivi di offerta tempestivamente presentati; la tempestività della ricezione e che gli stessi preventivi di offerta siano composti di Documentazione amministrativa, e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema dei preventivi di offerta in quanto gli eventuali preventivi di offerta intempestivi ed incompleti (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna preventivo di offerta è presente a Sistema.

2. All'apertura dei preventivi di offerta ed all'apertura della Documentazione amministrativa; il sistema peraltro, verifica automaticamente la validità della firma digitale apposta sul documento in formato pdf di offerta delle informazioni, dei dati e degli importi immessi nel sistema, di cui al precedente paragrafo del presente atto, dando evidenza delle risultanze di detta verifica;

3. alla verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa e controllo della completezza formale degli stessi;

I preventivi di offerta resteranno chiusi nel sistema e quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dal Responsabile dell'Ufficio comune operante come cuc o suo delegato , né dalla stazione appaltante, né dagli altri operatori economici partecipanti, né da terzi.

Concluse le operazioni sopra descritte, si procederà:

- ✓ a verificare la ricezione dei preventivi di offerta tempestivamente presentati nonché la validità della firma digitale apposta;
- ✓ all'apertura della Documentazione amministrativa;
- ✓ a verificare la presenza e la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente atto ed alla verifica della presenza dei documenti in esse contenuti;
- ✓ ad attivare eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio;
- ✓ redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- ✓ adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'articolo 76 del D.lgs. n. 50/2016. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso agli operatori dal sistema comunicazioni messo a disposizione da sistema.
- ✓ si procederà quindi per tutti gli operatori economici risultati ammessi, allo sblocco ('apertura) e visione delle "buste telematiche offerte economiche" dando lettura dei valori offerti. Si procederà poi alla verifica della loro sottoscrizione e conformità alle prescrizioni del presente atto. Si procederà ai sensi del comma 8 dell'articolo 97 del D.lgs. n. 50/2016 all'esclusione automatica dalla procedura delle offerte contenute nei preventivi che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2bis dell'articolo 97 del D.lgs. n. 50/2016. Pertanto risulterà migliore l'operatore economico che avrà presentato un preventivo contenente un'offerta il cui valore più si avvicina (senza uguagliarlo o superarlo) al valore della suddetta soglia. Ai sensi del citato articolo 97 comma 8 l'esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte contenute nei preventivi ammessi sia inferiore a 10: in tal caso risulterà miglior offerente l'operatore economico che avrà presentato un preventivo contenente il ribasso più conveniente per il Comune e si procederà, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 97 commi 2 bis e 6 del D.lgs. n. 50/2016, a trasmettere al Rup le risultanze della procedura al fine dei successivi adempimenti in materia di verifica/valutazione di congruità dell'offerta contenuta nel preventivo; l'eventuale verifica di cui sopra verrà svolta dal Rup. Ai sensi dell'articolo 97 comma 3 bis , il calcolo di cui al comma 2 bis del medesimo articolo, non sarà effettuato qualora il numero delle offerte contenute nei preventivi ammessi sia inferiore a 5., fermo restando la facoltà di cui al comma 6 (ultimo periodo) dell'articolo 97 del D.lgs. n. 50/2016 . In tal caso ,si provvederà a chiudere la seduta pubblica dando comunicazione al Rup, cui è demandata la gestione del sub procedimento di verifica della congruità e sostenibilità dell'offerta contenuta nel preventivo, che procederà a verificare secondo quanto previsto dal codice. In tal caso Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'operatore economico e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'incongruità , può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il Rup esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte contenute nei

preventivi che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. All'esito delle operazioni di cui sopra, il Rup formula il referto di congruità che trasmette al Responsabile dell'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza per la formulazione dell'esito di valutazione dei preventivi e la proposta di affidamento in favore dell'operatore economico che ha presentato il preventivo contenente la migliore offerta, chiudendo le operazioni della procedura e trasmettendo al Comune associato in nome e per conto del quale la procedura è stata attivata tutti gli atti e documenti della stessa.

- ✓ Qualora si accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte contenute nei preventivi formulati che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà all'esclusione degli operatori economici per i quali è accertata tale condizione. In tal caso la stazione appaltante comunica, in caso di esclusione, quanto avvenuto al Comune per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

Nel caso in cui le offerte contenute nei preventivi di due o più operatori abbiano il medesimo ribasso, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle predette operazioni, il sistema consentirà la visualizzazione della classificazione delle offerte contenute nei preventivi ammessi secondo la graduatoria decrescente delle offerte in ragione dei preventivi formulati, fatti salvi i casi in cui si renderà necessario procedere all'affidamento offline: in questi casi sarà l'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza a stilare, in modalità offline, le risultanze della valutazione effettuata sui preventivi formulati

La Stazione Appaltante procederà ad inoltrare al Comune associato in nome e per conto del quale si è attivata la procedura la proposta di affidamento e il Comune associato dopo la verifica dell'operato dell'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza procederà ad assumere l'atto con cui affiderà l'appalto.

Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all'affidamento ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016. Si effettuerà la comunicazione di affidamento ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, sull'operatore economico cui la stazione appaltante ha deciso di affidare l'appalto.

Prima dell'affidamento il Comune associato in nome e per conto del quale è stata attuata la procedura ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede all'operatore economico cui hanno deciso di affidare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Inoltre, il Comune associato in nome e per conto del quale è stata attuata la procedura, ai sensi dell'art. 95, comma 10, prima dell'affidamento, laddove non effettuata in sede di verifica dell'eventuale congruità dell'offerta contenuta nel preventivo formulato, procedono alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Il Comune associato in nome e per conto della quale è stata svolta la procedura, previa verifica ed approvazione della proposta di affidamento ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'affidamento diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche si procederà alla revoca dell'affidamento, alla segnalazione all'ANAC. Il Comune associato, in nome e per conto del quale è stata posta in essere la procedura affiderà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere affidato neppure a favore dell'operatore economico collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà affidato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa, avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'affidamento ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'affidatario.

All'atto della stipulazione del contratto l'affidatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo nonché la polizza assicurativa prevista nel capitolato.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D. Lgs.n. 50/2016, si potrà procedere ad interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta

12. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Monza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

13. Trattamento dei dati personali e accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), la Stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dalla Stazione appaltante e dal Comune in nome e per conto del quale la procedura è svolta, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dalla Stazione appaltante e dal Comune per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla procedura, e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'affidamento, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.
- i dati forniti dall'operatore economico aggiudicatario vengono acquisiti dalla stazione appaltante e trasferiti al Comune ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dalla Stazione Appaltante e dal Comune e potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto delle norme previste dal regolamento UE.

Base Giuridica e Natura del conferimento

L'operatore economico è tenuto a fornire i dati alla Stazione Appaltante e al Comune., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla stazione appaltante e/o dal Comune potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere l'operatore economico alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'affidamento, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. L'operatore economico è consapevole che i dati forniti alla stazione appaltante sono trasferiti al Comune per le finalità relative all'affidamento, alla sottoscrizione e all'esecuzione del contratto e per i relativi adempimenti di legge.

Natura dei dati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contratto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd giudiziari) di cui all'art. 10 Regolamento Ue, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla procedura e dell'affidamento. Non vengono invece richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 Regolamento Ue.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Stazione Appaltante e dal Comune in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della Stazione Appaltante e del Comune che cura il procedimento di valutazione dei preventivi e/o la stipula del contratto e/o l'esecuzione dello stesso o da quello in forza ad altri uffici degli stessi che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla stazione appaltante e/o al Comune in ordine al procedimento di valutazione dei preventivi e/o la stipula del contratto e/o l'esecuzione dello stesso, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di affidamento e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, agli Enti facenti parte della Pubblica Amministrazione per i quali la Stazione appaltante e/o il Comune svolgano attività ai sensi dello statuto sociale, alla Agenzia per l'Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dall'operatore economico aggiudicatario
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008

Il nominativo dell'operatore economico affidatario ed il prezzo di affidamento dell'appalto, saranno diffusi tramite i siti internet della stazione appaltante e del Comune. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione dell'operatore economico all'iniziativa della procedura di valutazione dei preventivi, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dalla stazione appaltante e dal Comune, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), l'operatore economico/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della stazione appaltante e del Comune sezione "Società Trasparente" per le attività di rispettiva competenza. I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Ue.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'affidamento dell'appalto per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per il Comune, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di procedura di valutazione dei preventivi, non è presente alcun processo decisionale automatizzato

Diritti dell'operatore economico/ interessato

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dall’operatore economico alla stazione appaltante e tramite essa al Comune. All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di : i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all’art. 20 del Regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all’istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l’interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all’autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolari del trattamento sono, per le attività di rispettiva competenza, Ufficio comune operante come centrale unica di committenza tra Comune di Vimodrone-Cassina de’ Pecchi e Rodano presso il Comune di Vimodrone via Cesare Battisti 54/56 e Comune di Vimodrone in nome e per conto del quale la procedura è attivata, che si potrà contattare ai seguenti riferimenti:

- Telefono: 02250771
- E-mail: protocollo@comune.vimodrone.milano.it
Indirizzo PEC: comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

Il Comune di Vimodrone ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all’esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo rpdp@comune.vimodrone.milano.it

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore dell’operatore economico/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte della stazione appaltante e del Comune, per le finalità sopra descritte.

L’accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell’accesso è disciplinato dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, e dalla Legge n. 241/1990 art. 22 e seguenti.

La richiesta di accesso dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante e al Comune in nome e per conto del quale la procedura è stata posta in essere. Essa dovrà contenere le generalità del richiedente, i recapiti per l’invio della risposta (compreso un indirizzo di posta elettronica), gli

estremi identificativi del documento e/o documenti oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione e, ove occorra, dovrà comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta.

Qualora l'operatore economico ritenga che:

- a) la propria Offerta;
- b) in caso di offerta anormalmente bassa, le giustificazioni dell'Offerta contenuta nel preventivo formulato, ovvero le giustificazioni relative alle voci di prezzo o costi che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base della procedura nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta se presenti;

contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà annullare la dichiarazione di autorizzazione all'accesso, contenuta nel modello di documento di partecipazione di cui all. 1 e produrre autonoma dichiarazione separata avente ad oggetto "dichiarazione ex art. 53 del codice" in cui per ciascuna delle due casistiche di cui ai punti a) e b) sopra dettagliati, dovranno essere tassativamente indicati:

- circostanziata partizione, specificamente e singolarmente argomentata con congrua motivazione, dei punti (es. frasi, periodi, capoversi, paragrafi, pagine ecc.) della documentazione tecnica (nel caso di cui al precedente punto a)) e delle giustificazioni dell'Offerta (nel caso di cui al precedente punto b)) costituenti segreto tecnico o commerciale coperto da diritto di privativa;
- per ciascuna partizione evidenziata, l'istituto giuridico posto a tutela della parte menzionata (es. indicazione di numero e durata del marchio, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale ecc.).

Detta dichiarazione dovrà essere caricata nel sistema. Nel caso in cui le giustificazioni dell'Offerta fossero richieste dalla Stazione Appaltante ex 97 del D.Lgs 50/2016, dovrà essere fornita in occasione della trasmissione di detta documentazione. Gli elementi contenuti nelle dichiarazioni di segretezza saranno utilizzati dalla Stazione Appaltante al fine di valutare le richieste di accesso agli atti. In assenza di detta dichiarazione, o di dette indicazioni o in presenza di indicazioni prive delle specifiche sopra richieste ai fini della loro formulazione, la Stazione Appaltante consentirà gli eventuali accessi richiesti senza nulla richiedere ulteriormente.

Con riferimento alla dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 richiesta corre l'obbligo segnalare che la stessa viene resa dal dichiarante nella consapevolezza di quanto disposto dagli artt. 71 e 76 del D.P.R. 445/2000. Con specifico riferimento all'art. 76 citato si ricorda che "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte."

Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella documentazione presentata dai concorrenti.

Se ritenuto opportuno dal richiedente, potrà essere rilasciata copia dei documenti oggetto del procedimento d'accesso qualora non si ricada nelle ipotesi previste dall'art. 25 della Legge n. 241 del 1990 e dagli artt. 22 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") ed ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679. In tali ipotesi l'estrazione di copia sarà subordinata all'omissione dei dati personali contenuti nell'atto. In tali ipotesi l'estrazione di copia sarà subordinata all'omissione dei dati personali contenuti nell'atto.

La richiesta di accesso agli atti "verbali di valutazione dei preventivi" non comporterà alcun costo per il richiedente. La richiesta di accesso ad atti diversi dai "verbali di valutazione dei preventivi" nel caso della sola visione degli atti non comporterà alcun costo per il richiedente. Nel caso di estrazione di copia, ci si riserva di richiedere l'eventuale rimborso delle spese sostenute per la riproduzione della copia degli atti.

13. Adempimenti necessari all'affidamento dell'appalto ed alla stipula del contratto

Il Comune in nome e per conto del quale la procedura oggetto del presente atto è posta in essere provvede all'affidamento previa verifica della relativa proposta. L'affidamento diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura indicati dagli artt. 80 e 85 comma 5 comma 5 del codice.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere affidato a favore dell'operatore economico collocato al primo posto della graduatoria, lo stesso verrà affidato all'operatore economico secondo classificato. In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà affidato all'operatore economico/ci successivamente collocato/i nella graduatoria. La stipula del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- Garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'articolo 103 comma 1 del codice e avente i requisiti e le caratteristiche indicate nel capitolato e nello schema di contratto;
- Polizza assicurativa avente i requisiti previsti nel capitolato e nello schema di contratto;

**Responsabile dell'ufficio comune operante
come C.U.C**

D.ssa Chiara Gregorini

*Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82 del 07/03/2005 enorme collegate*

Allegati

Modello "All.1": Domanda di partecipazione.

Modello "All.2": Modello di documento di gara unico europeo DGUE.

Modello "All.3": Schema per la dichiarazione di conformità all'originale di documenti.

Modello "All.4": Avvalimento.

Modello "All. 5A e 5B Dichiarazione requisiti di cui all'articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010.

Modello "All.6" Attestazione avvenuto sopralluogo